



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 32 del 22.07.2020

COPIA

Oggetto: Intervento di riduzione sulle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per le utenze non domestiche a seguito dell'emergenza sanitaria per il Covid-19, per l'annualità 2020.

L'anno duemilaventi il giorno ventidue del mese di luglio, nella sede comunale, alle ore 16:00, in seduta Ordinaria, Pubblica, in Prima Convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

SECCI MARIA PAOLA	P	CARDIA MARIA FABIOLA	P
CINELLI MARCO	P	PILI VANINA	A
DEMEGLIO PAOLA	P	MEREU MARTINA	A
LEDDA IGNAZIA	P	SPIGA MARIO	P
MUSCAS LUCIANO	P	PIERETTI RICCARDO	P
SCHIRRU GIAN FRANCO	A	ASUNIS LUANA	A
SERRAU MARIO ALBERTO	P	ARGIOLAS FRANCESCO	P
CRISPONI ANNETTA	P	RIJO ELISABETH	A
MURA IGINO	P	IBBA GIOVANNI	P
MURA MICHELA	P	LOCCI IGNAZIO	P
SERRA FRANCESCO	P		

Totale Presenti: 16

Totali Assenti: 5

Il Presidente MUSCAS LUCIANO, assume la presidenza.

Partecipa la Vicesegretaria Comunale LICHERI SANDRA.

Risultano presenti gli assessori: TACCORI MATTEO - SECHI ROSALIA - BULLITA MASSIMILIANO.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC) composta dall'imposta municipale propria (IMU), dalla tassa sui rifiuti (TARI) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI);
- l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Rilevato che la disciplina di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, in materia TARI, riconosce a tale entrata natura tributaria;

Considerata l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per la quale l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato in data 11 marzo 2020 lo stato di emergenza sanitaria mondiale;

Richiamati i seguenti provvedimenti governativi per la gestione dell'emergenza epidemiologica in corso, riguardanti anche le misure di sostegno all'economia:

- Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020: "Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- D.L. n. 6 del 23/02/2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- D.L. n. 9 del 02/03/2020, "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- L. 5 marzo 2020, n. 13, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- DPCM del 08/03/2020 "Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto al diffondersi del virus COVID-19"
- DPCM 09/03/2020 "Ulteriori disposizioni attuative del D.L.23 febbraio 2020 n. 6 applicabili sull'intero territorio nazionale"
- DPCM del 11/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 64 del 11/03/2020, recante ulteriori misure attuative del decreto-legge 23/02/2020 n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in particolare, la sospensione di attività commerciali non indispensabili;
- D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia" con il quale vengono adottate misure urgenti per il sostegno dell'economia e valide su tutto il territorio nazionale;
- DPCM del 22/03/2020 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22/03/2020, con il quale si introducono ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- D.L. n. 19 del 25/03/2020 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- DPCM 01/04/2020 "Disposizioni attuative del Decreto legge n. 19 del 25/03/2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 applicabili sull'intero territorio nazionale" (G.U. n. 88 del 02/04/2020);

- DPCM del 26 aprile 2020 Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale. (GU Serie Generale n.108 del 27-04-2020);
- DPCM 17/05/2020 "Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" (G.U. n. 126 del 17/05/2020);
- D.L. 19 maggio 2020, n. 34 "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", cosiddetto. "Decreto Rilancio" (G.U. n. 128 del 19/05/2020);
- L. 22 maggio 2020, n. 35, recante la "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";

Premesso che, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, *"Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico..."*;

Visto l'art. 57-bis del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157, che aveva modificato la normativa TARI introducendo il comma 683-bis nella L. 147/2013, il quale prevedeva che *"In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati"*;

Dato atto che, a seguito dell'emergenza epidemiologica COVID-19, l'art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia", aveva differito il termine per la determinazione delle tariffe TARI al 30 giugno 2020;

Visto che l'art. 107, comma 2, del D.L. 17/03/2020 n. 18 c.d. "Cura Italia", convertito con modificazioni dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'art. 151, comma 1, del D. Lgs. 267/00 (TUEL) al 31 luglio 2020;

Dato atto che l'art. 138 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio) ha abrogato il comma 683-bis della L. 147/2013 e l'art. 107, comma 4, del D.L. 17/03/2020 n. 18, allineando i termini di approvazione delle tariffe TARI al termine di approvazione del bilancio di previsione 2020, sopra richiamato;

Considerato, altresì, che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per l'Energia, le Reti e l'Ambiente (ARERA) funzioni di regolazione in materia di:

- predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio "chi inquina paga";
- approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'Ente di Governo degli Ambiti Territoriali Ottimi (EGATO) per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento;

Dato atto che, a seguito delle prescrizioni contenute nelle deliberazioni di ARERA nn. 443-444 del 31/10/2019, sono state definite nuove modalità per i Comuni, i gestori del servizio rifiuti e gli EGATO relativamente alla predisposizione dei piani economico finanziari, alla loro validazione e successiva approvazione da parte di ARERA, e alle correlate deliberazioni di approvazione delle tariffe;

Richiamato l'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Decreto Cura-Italia), il quale prevede che *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*

Richiamate le seguenti di deliberazione:

- delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 22.07.2020 di approvazione del Rendiconto 2019;
- deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 22.07.2020 di "Approvazione Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'annualità 2020";
- deliberazione del Consiglio comunale n. 31 del 22.07.2020 di "Determinazione delle tariffe per l'applicazione della TARI anno 2020 approvazione"

Ritenuto opportuno, al fine di contenere gli effetti negativi che l'emergenza epidemiologica COVID-19 sta producendo sul tessuto produttivo comunale, introdurre riduzione della tariffa, a beneficio di tutte le attività che, a seguito dei provvedimenti legislativi intervenuti conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, necessitano un intervento diretto a contribuire, seppur parzialmente, alla creazione di migliori condizioni economiche necessarie al superamento della crisi derivata dall'emergenza COVID-19;

Vista la nota di chiarimento emanata da IFEL-Fondazione Anci in data 24/04/2020, circa la facoltà di disporre riduzioni del prelievo sui rifiuti anche in relazione all'emergenza da virus COVID-19;

Vista la deliberazione n. 158/2020/R/Rif del 5 maggio 2020 emessa dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), recante "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"

Dato atto che la suddetta deliberazione ARERA presenta diverse criticità, evidenziate anche dalla conferenza dei Presidenti Anci Regionali con nota del 11/05/2020, riguardanti vari aspetti, dalla copertura finanziaria alle competenze e potestà regolamentare, fino a problematiche applicative per i Comuni;

Considerate, in particolare, le problematiche applicative da parte dei Comuni circa la riduzione "obbligatoria" stabilita da ARERA, evidenziante da Anci nella nota sopra riportata: *"L'art. 1, nell'introdurre una riduzione obbligatoria per le attività costrette alla chiusura sulla base dei provvedimenti nazionali o regionali, non considera:*

a) che i coefficienti (Kd) minimi e massimi di riferimento non sono quelli del Dpr n. 158 del 1999, ma sono quelli deliberati dai Comuni nel 2019 in attuazione della facoltà, prevista dalla norma, di aumentarli o diminuirli del 50%. L'applicazione del metodo normalizzato implica che anche la variazione anche di un singolo kd determina la modifica di tutte le tariffe e quindi rende inapplicabile la facoltà prevista dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge n. 18/2020 (cd. Cura Italia) che consente ai comuni di approvare per il 2020 le stesse tariffe 2019 e definire le riduzioni/agevolazioni per altre vie molto più semplici;

b) che nelle banche dati comunali le utenze non domestiche sono raggruppate sulle base delle categorie previste dal Dpr n. 158 del 1999, e l'informazione relativa ai codici Ateco non è normalmente presente. Attuare quanto previsto da Arera richiederebbe una visura camerale per ogni società e l'inserimento manuale della riduzione. (...);

c) che non c'è certezza che i codici Ateco per i quali era prevista la chiusura siano stati effettivamente chiusi, considerato che in molti casi è stata ottenuta la deroga da parte della Prefettura; (...)"

Ritenuto opportuno, pertanto, al fine di rispettare sia le disposizioni normative vigenti, sia quanto stabilito da ARERA, di intervenire con una riduzione delle tariffe applicabili alle utenze non domestiche, nella misura del 50%, ritenuta adeguata a garantire un beneficio a tutte le attività produttive e commerciali del territorio comunale in situazione di difficoltà a causa del periodo emergenziale.

Considerato che tale agevolazione:

- non comporta la modifica del coefficiente Kd delle utenze beneficiarie – fatto che implicherebbe, altrimenti, la modifica di tutte le altre tariffe e l'impossibilità di conferma delle tariffe 2019;
- è applicata secondo quanto stabilito dall'art. 1, comma 660, della L. 147/13, ovvero con oneri a carico del bilancio comunale
- costituisce un intervento di natura straordinaria in deroga alle tariffe approvate e vigenti nell'anno 2020 ed in relazione al vigente Regolamento per l'applicazione della TARI;

Dato atto che, a seguito di stima effettuata l'importo massimo derivante dalla concessione di tale riduzione di cui al paragrafo precedente, per l'anno 2020 è stimabile in circa € 520.000,00 e che risultando necessario provvedere alla copertura di tali agevolazioni tramite risorse del bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 660, della L. 147/13, si provvederà, con apposita variazione di bilancio, mediante l'applicazione quota libera dell'avanzo di amministrazione 2019, come risultante dagli schemi di rendiconto approvati con deliberazione di Giunta Comunale 97 del 25/06/2020, utilizzabile per le spese correnti connesse con l'emergenza in corso, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del DL 18/2020;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.EE.LL. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni, della Responsabile del Servizio Finanziario e Tributi;

Acquisito agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato con verbale n. 20 in data 16.07.2020;

Sentita l'esposizione dell'argomento fatta dall'assessore Taccori Matteo, come riportata nel verbale integrale della seduta;

Sentito l'intervento della Consigliera Crisponi Annetta, come riportato nel verbale integrale della seduta;

Sentita la dichiarazione di voto a favore delle Consigliere Crisponi Annetta, Mura Michela, Cardia M. Fabiola, per le motivazioni riportate nel verbale integrale della seduta.

Con 16 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa e che qui si intende integralmente riportato, di approvare:

- Di approvare una riduzione delle tariffe applicabili alle utenze non domestiche, nella misura del 50%, ritenuta adeguata a garantire un beneficio di tutte le attività produttive e commerciali del territorio comunale che, a seguito dei provvedimenti legislativi intervenuti conseguenti all'emergenza sanitaria da Covid-19, necessitano un intervento diretto a contribuire, seppur parzialmente, alla creazione di migliori condizioni economiche necessarie al superamento della crisi derivata dall'emergenza COVID-19;
- Di approvare la determinazione dell'importo massimo derivante dalla concessione della riduzione di cui al paragrafo precedente, per l'anno 2020 pari a € 520.000,00 stabilendo che risulta necessario provvedere alla copertura di tali agevolazioni tramite risorse del bilancio, come previsto dall'art. 1, comma 660, della L. 147/13, con apposita variazione di bilancio, mediante l'applicazione quota libera dell'avanzo di amministrazione 2019, come risultante dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 25 del 22.07.2020 di approvazione del Rendiconto della Gestione 2019;

Successivamente, su proposta del Presidente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con 16 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del citato D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 09/07/2020

IL RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIAIO E TRIBUTI

F.TO ALESSANDRA SORCE

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità contabile: FAVOREVOLE

Data 09/07/2020

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.TO ALESSANDRA SORCE

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.TO LUCIANO MUSCAS

LA VICESEGRETARIA COMUNALE

F.TO SANDRA LICHERI

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 22/07/2020 per:

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio di questo Comune dal **27/07/2020** al **11/08/2020** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 27/07/2020, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 11/08/2020

LA VICESEGRETARIO COMUNALE

F.TO SANDRA LICHERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Sestu, 28.07.2020